

## IN QUESTO NUMERO

1. Istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti agricoli.
2. C.P.L. Impiegati Agricoli e Quadri - Rinnovo 2022.
3. Dichiarazione del rispetto dei requisiti per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid 19.
4. Salario minimo ed agricoltura.
5. Verifica scadenze dei Patentini fitosanitari - Se il patentino è in scadenza naturale nel 2022, non vi è stata nessuna proroga.
6. L'Emilia-Romagna dichiara lo stato di crisi regionale per la siccità.
7. Acqua potabile - ordinanze anti-spreco dei Comuni: sanzioni per chi viola le regole.

\*\*\*\*\*

### 1) Istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti agricoli.



Con la risoluzione n. 23/E del 30 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, di cui all'art. 18, D.L. n. 21/2022 conv. in L. n. 51/2022 (c.d. Decreto "Taglia prezzi").

Si ricorda che il decreto succitato riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per **l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca**, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel **primo trimestre solare dell'anno 2022**.

Si evidenzia che ai fini della individuazione della spesa sostenuta si deve fare riferimento alle fatture di acquisto del periodo 1/1 – 31/3/2022, a prescindere dal momento del pagamento.

**Entro la data del 31 dicembre 2022**, il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24, ovvero ceduto solo per intero a terzi.

Pertanto, al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

**- 6965 - Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) - art. 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati".

I soci in possesso dei requisiti necessari sopra indicati che vogliono fruire del credito di imposta devono prendere contatto con i nostri uffici di Zona per la definizione delle fatture oggetto del credito e della tipologia di utilizzo che si ricorda deve essere per la sola trazione dei mezzi agricoli.

Gli uffici di Zona sono a disposizione per chiarimenti ed informazioni.

(E. Cricca)

\*\*\*\*\*

**2) C.P.L. Impiegati Agricoli e Quadri - Rinnovo 2022.**

Il 9 giugno u.s. è sottoscritta l'ipotesi d'accordo per il rinnovo del **Contratto Provinciale di lavoro degli impiegati agricoli**; si è convenuto un aumento pari al 4%, in due soluzioni: la prima al 1° luglio 2022 per il 2,5%; la seconda a partire dal 1° maggio 2023 pari al 1,5%.

Incrementato anche il premio annuo per la flessibilità d'orario.

Definite numerose normative in precedenza non contemplate (banca ore, ferie solidali, lavoro agile).



Pubblichiamo, di seguito, le Tabelle salariali valevoli dal 1° luglio 2022.

TABELLA STIPENDIALE IMPIEGATI AGRICOLI E QUADRI 01/07/2022							
Qualifica		Totale Stipendio mensile 01/07/2021	Aumento C.P.L. 01/07/2022 (2,5%)	Totale Stipendio mensile 01/07/2022	Mag. Tit. Studio (assegno ad personam)		Magg. Scatti anzianità
					Laurea	Diploma	
Quadri	QUADRO	€ 2.395,00	€ 59,88	€ 2.455,00	€ 87,32	€ 58,39	€ 33,05
Cat. Concrete	1. Direttore	€ 2.304,00	€ 57,60	€ 2.362,00	€ 87,32	€ 58,39	€ 33,05
	2. Agente capocont.	€ 2.070,00	€ 51,75	€ 2.122,00	€ 77,07	€ 51,55	€ 29,44
	3. Sottoag. Contab.	€ 1.902,00	€ 47,55	€ 1.950,00	€ 72,86	€ 48,75	€ 26,86
Cat. Ordine	4. Capor. Aiutocont.	€ 1.737,00	€ 43,43	€ 1.780,00	€ 70,81	€ 47,40	€ 24,79
	5. Dattilografa	€ 1.533,00	€ 38,33	€ 1.571,00	€ 0,00	€ 40,04	€ 23,76
	6 Usciere	€ 1.296,00	€ 32,40	€ 1.328,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,21

- Indennità di Funzione per il Quadro: € 100,00 mensili dal 01/01/2017 (art. 7 C.C.N.L. 07/07/2021)
- Indennità di Cassa: € 80,00 mensili dal 01/07/2022
- Fondo Sanitario (art. 38 C.C.N.L. 07/07/2021): € 470,00 annui a carico ditta, € 100,00 a carico del dipendente (dal 1-01-2017)
- Fondo Pensioni Agrifondo (art. 39 C.C.N.L. 07/07/2021): contribuzione dell'1,2% a carico del datore, contribuzione dell'1,2% a carico del lavoratore (trattenuta in dodici rate mensili). Dal 01/01/2022 e sino al 31 dicembre 2023 contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro di € 10,00 mensili.
- Premio di disponibilità e produttività (art. 7 C.P.L.): erogato in dicembre, o alla data di cessazione, è così stabilito, sulla base del C.P.L., con decorrenza dal 01/01/2022

Quadri: € 700,00  
 1^ cat. € 680,00  
 2^ cat. € 600,00  
 3^ cat. € 320,00  
 4^ cat. € 320,00  
 5^ cat. € 250,00  
 6^ cat. € 250,00

(M. Mazzanti)



### **3) Dichiarazione del rispetto dei requisiti per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid 19 (Provvedimento AdE prot. n. 143438/2022 del 27 Aprile 2022).**

Il 27 Aprile 2022 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con cui sono state approvate le istruzioni e il modello per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui in oggetto.

La dichiarazione sostitutiva serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nelle sez. 3.1 (Aiuti di importo limitato) e 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework", e il rispetto delle varie condizioni ivi previste.

Ai fini della verifica del non superamento dei massimali previsti dalle predette Sezioni bisogna tenere conto sia delle misure fiscali elencate nel quadro A (aiuti stabiliti dai vari decreti che si sono susseguiti nel periodo di pandemia riguardanti principalmente contributi a fondo perduto, crediti di imposta o esenzioni dal pagamento di imposte), sia delle altre misure agevolative "Altri aiuti", comprese quelle non erariali, come ad esempio quelle di carattere previdenziale e creditizio, per le quali il contribuente ha usufruito delle agevolazioni nel periodo preso in considerazione (1 marzo 2020 – 30 giugno 2022).

#### **Modalità e termini di presentazione**

La dichiarazione va inviata a partire dal 28 aprile 2022 esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. In seguito alla pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22.06.2022 **il termine di presentazione** è stato posticipato al **30 novembre 2022**, in luogo del termine del 30 giugno prima previsto.

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all'articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (trattasi delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali) devono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre o se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell'art. 1 del decreto del 21 dicembre 2021, devono presentare una prima dichiarazione entro il 30 novembre 2022, ed una seconda dichiarazione (oltre il 30 novembre ma entro i 60 giorni dal pagamento), con riferimento alla definizione agevolata, sempre che la stessa non sia stata già inserita nella prima dichiarazione.


Si evidenzia che nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l'accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione (ad esempio l'istanza per il contributo a fondo perduto perequativo), la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nella tabella aiuti allegata alle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti, nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

Nel Provvedimento viene inoltre precisato che la dichiarazione sostitutiva va comunque presentata quando:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti, nel qual caso andrà compilato il quadro D della dichiarazione sostitutiva;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (questo meccanismo è applicabile solo per le misure riportate nella tabella Aiuti allegata alle istruzioni per la compilazione delle Dichiarazione).

### **Soggetti tenuti alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva**

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (riportati nella tabella Aiuti allegata alle istruzioni per la compilazione delle Dichiarazione).



### **Contenuto della Dichiarazione Sostitutiva**

Come già detto, la compilazione del quadro A della dichiarazione è propedeutica alla verifica del rispetto dei massimali previsti dalle sez. 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Sul punto, si osserva che per il settore agricoltura gli aiuti percepiti rientrano prevalentemente nell'ambito della sezione 3.1.

Essendo cumulabili i massimali previsti dalle due sezioni (3.1 e 3.12), è possibile allocare la medesima misura barrando le rispettive caselle della Sez. I del quadro A, tenendo conto delle sole misure agevolative espressamente indicate. In tal caso (ovvero nell'ipotesi del cumulo) andrà anche compila-

to il quadro D del modello, indicando il codice aiuto per (desunto dalla tabella "Aiuti" contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello), che si intende allocare nelle sez. 3.1 e 3.12

Per gli Aiuti per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività", è possibile comunicare, con il modello in esame, i dati necessari per consentire la registrazione nel Registro nazionale Aiuti (RNA).

### **Superamento dei limiti dei massimali**

Nel caso di superamento dei limiti dei massimali degli aiuti di stato ricevuti, elencati nella sez. I del quadro A (cosiddetto " regime ombrello"), occorre compilare il riquadro del modello di dichiarazione "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 " dove andranno indicati non solo l'ammontare degli aiuti eccedenti i limiti, distinti per gli aiuti ricevuti dal 1 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 ovvero a partire dal 28 gennaio 2021, ma anche gli interessi da recupero relativamente agli importi eccedenti.

In tale contesto, è possibile scomputare le eccedenze rispetto al massimale del periodo fino al 27 gennaio 2021 (100 mila euro per le imprese agricole) dal massimale spettante per il periodo post 27 gennaio 2021 (225 mila per le aziende agricole), ovvero, ricorrendone le condizioni, dal massimale previsto per la sez. 3.12.

Al fine della verifica del superamento dei massimali è necessario individuare la data di concessione della misura agevolativa che può coincidere con la data di approvazione della domanda di aiuto, con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o della compensazione in relazione ai crediti di imposta ( modello F24), ovvero con la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi (vedi la tabella "Aiuti" riportata nelle istruzioni di compilazione al modello).

Gli importi eccedenti che il beneficiario intende restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali, vanno indicati nella colonna 8 del riquadro in esame.

Gli stessi importi, inoltre, andranno riportati, con riferimento alla singola misura agevolativa, anche nelle colonne 6 e 7 del quadro D.

Fermo restando che Confagricoltura ha rimarcato l'eccessiva gravosità dell'adempimento e richiesto almeno la concessione della proroga dei termini di presentazione del modello al 30 settembre p.v., nonché l'abolizione della comunicazione dei dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria, si fa riserva di inviare successive comunicazioni in ordine ad aspetti specifici sulla compilazione del modello per i quali abbiamo interessato gli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate.

→ **ATTENZIONE!!!**

I soci che hanno incaricato Confagricoltura alla predisposizione di istanze di contributi a fondo perduto per COVID-19 saranno contattati dagli uffici della Zona di competenza per dare seguito all'adempimento.

I nostri uffici di Zona sono a disposizione per chiarimenti ed informazioni.  
(M. Capellani)

\*\*\*\*\*

#### 4) Salario minimo ed agricoltura.



Si può affermare, senza timor di smentita, parafrasando il Manifesto di Marx ed Engels del 1848, che «Uno spettro si aggira per l'Italia – lo spettro del ... "Salario Minimo"»; tutti ne parlano ma pochi sono edotti e consapevoli dei riflessi e della complessità dell'argomento, molti slogan ad effetto, poca concretezza, spesso nessuna coerenza.

Nell'Unione Europea dei 27 membri, 21 sono già dotati di un livello salariale minimale per tutti; Italia, Svezia, Finlandia, Austria, Danimarca e Cipro non hanno, sin d'ora, ritenuto di adottare misure simili. Ciò è dovuto a ragioni di sistema in quanto, in tali paesi, sono ampiamente diffusi i contratti collettivi nazionali, deputati a disciplinare la materia.

Secondo Eurostat il "salario minimo" va dai 312 euro mensili della Bulgaria (pari ad € 1,87 orari) ai 2.142 euro del Lussemburgo (€ 12,38 orari).

Il 7 giugno 2022 in seno al Consiglio ed al Parlamento Europeo si è raggiunta una intesa programmatica sul progetto di direttiva sul salario minimo nella UE, ritenuto un rilevante pilastro dei diritti sociali europei, allo scopo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone con standard stipendiali adeguati ed equi.

La proposta di direttiva è, nella realtà, un mero quadro procedurale e nulla definisce né prevede se non un insieme di regole tese da un lato a promuovere salari minimi in tutta la UE e più concretamente volte a promuovere la contrattazione collettiva per la determinazione dei salari e livelli adeguati di salari, migliorando l'accesso effettivo alla tutela garantita dal salario minimo per tutti i lavoratori.

Il cammino è ancora lungo e la bozza di direttiva dovrà essere confermata dal Coreper (Comitato di rappresentanti permanenti), seguirà poi un voto formale in sede di Consiglio e di Parlamento Europeo. Gli Stati membri hanno due anni per recepire la direttiva nel diritto nazionale.

In Italia giace al Senato la proposta di legge n. 2187 del 22 aprile 2021, in esame presso la Commissione Lavoro. Secondo tale proposta, il lavoratore deve ricevere una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, salario che non dovrà essere inferiore alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva, stabilendosi in ogni caso, per legge, che il salario da corrispondersi al dipendente non potrà essere inferiore ad € 9,00 orari lordi (art. 2, comma 1), da notare che in questi giorni dalle dichiarazioni dei politici e dei sindacalisti, si apprende che i nove euro sono poi inspiegabilmente diventati netti!

La proposta europea si qualifica per la non obbligatorietà (quando vi è la copertura dei contratti collettivi per l'80% dei lavoratori) e la temperanza (salario minimo nell'intorno del 60% del salario medio); la proposta Catalfo si risolve viceversa in un mero aumento salariale di fatto "sostitutivo" delle prerogative delle parti sociali stipulanti la contrattualistica e per molti settori economici dirompente, rispetto al costo del lavoro.

I riflessi delle varie iniziative sul settore agricolo sono da valutare attentamente. Il recente C.C.N.L. per gli operai agricoli, rinnovato il 23 maggio 2022, ha definito i nuovi minimi stipendiali di area, pari ad € 1.389,15 mensili per i lavoratori "specializzati" (e così per €8,22 orari), € 1.266,90 mensili (pari ad 7,50 orari) per i lavoratori qualificati ed € 944,62 mensili (per € 5,59 orari) per i comuni. Apparentemente le aziende agricole applicano oggi salari nazionali abbondantemente inferiori al paventato salario orario di 9 euro (netti o lordi che siano).

La proposta di legge comunque non contiene alcun elemento chiarificatore circa la definizione del salario orario "proporzionale e sufficiente". Ad esempio, non è chiaro se nell'importo dei 9 euro sia ricompreso il terzo elemento, che - per l'operaio a tempo determinato nell'agricoltura - vale il 30,44% della retribuzione (art. 49 C.C.N.L.), così come nulla si dice sulla quota salariale afferente il TFR, pari ad 8,63% (art. 57 C.C.N.L.).

Non si tiene in alcun conto poi del fatto ineludibile che, in agricoltura, il salario è definito contrattualmente a livello provinciale da Contratti Territoriali (C.P.L.). Ad esempio, il C.P.L. operai agricoli della provincia di Bologna prevede, a regime (tenendo conto dell'aumento del recente C.C.N.L. comprendendosi il terzo elemento), un salario orario che parte da € 8,76 per i lavoratori addetti alla raccolta ed arriva ad € 13,97 orari per i dipendenti superspecializzati e senza tener conto del TFR, che in quota oraria vale € 0,58 od € 0,92 orari!; analogamente ad esempio, con leggeri scostamenti, se si valutano i relativi C.P.L., a Siracusa ed a Grosseto. In sostanza, in tutto il Paese i salari degli operai agricoli, se presi a livello provinciale, sono coerenti con la previsione del progetto di legge italiano, qualora il salario minimo di legge sia lordo e tenendo conto del terzo elemento.

Tutto cambierebbe se si passasse dal lordo al netto, dovendosi all'uopo considerare il cuneo fiscale; il settore agricolo sconta una contribuzione CAU molto onerosa, ogni ora di lavoro costa d'ordinario all'azienda (per un OTD) il 46,5365%, di cui l'8,84 a carico del lavoratore (importi minori per Z.A.S. e zone svantaggiate), ciò genera una forbice irrisolvibile, un alto costo del lavoro, un basso salario per il dipendente.

Un'azienda della pianura padana paga circa € 13 orari per raccogliere la frutta ed il lavoratore incassa poco meno di € 8,00, il resto ... manca! È dello Stato.

Giova ricordare, poi, che il tema del salario minimo è ben conosciuto nel nostro paese. Usciti dal secondo conflitto mondiale, usciti dal sistema corporativo che garantiva la applicazione a tutti i lavoratori dei salari stabiliti dai contratti collettivi, il legislatore italiano, attraverso la legge "Vigorelli" (n. 741 del 1959), attribuì al Governo la delega per emanare una serie di decreti per definire un "minimo di trattamento economico e normativo" per ogni categoria produttiva, sulla base del contenuto dei contratti collettivi esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge delega.

Con la legge Vigorelli - di fatto - si generò negli anni '50 (del secolo scorso) la estensione "erga omnes" dei contratti collettivi vigenti, attraverso il "recepimento" legislativo di queste fonti contrattuali private.

Sul punto intervenne la Corte Costituzionale (sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962) che abrogò il sistema normativo "creato" in via legislativa, ritenendolo in contrasto con l'art. 39 della Costituzione. In Italia, i contratti di lavoro, stante la mancata applicazione dell'art. 39 Cost., sono tutti di diritto privato; in sostanza, gli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali, sia datoriali che dei lavoratori, non producono effetti nei confronti degli appartenenti alla intera categoria cui astrattamente si applica il contratto collettivo (valenza "erga omnes") ma esplicano efficacia unicamente per coloro che abbiano prestato consenso (vuoi aderendo ad un sindacato vuoi recependo il contratto collettivo nel contratto individuale di lavoro).

Peraltro, gli obiettivi di "socialità" perseguiti con la istituzione del salario minimo sono già parte del nostro ordinamento.

L'art. 36 della Costituzione, infatti, già prevede una garanzia costituzionale relativamente alla retribuzione atta ad assicurare al lavoratore "un'esistenza libera e dignitosa", garanzia raggiunta di fatto ed indirettamente, attraverso la estensione a tutti i lavoratori dell'efficacia delle clausole retributive contenute nei C.C.N.L..

La giurisprudenza della Cassazione sull'art. 36 ha, infatti, rappresentato la modalità con cui, in Italia, sono stati introdotti, per ogni settore produttivo, minimi retributivi, utilizzando la previsione di cui all'art. 2099 del codice civile; se l'art. 39 della Costituzione riconosce al dipendente il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del proprio lavoro e sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, la norma codicistica prevede che il giudice determini la retribuzione del lavoratore in assenza di accordi collettivi o di accordi tra le parti. In pratica, dovendosi valutare la corrispondenza degli accordi tra le parti rispetto alla norma costituzionale, in via giurisprudenziale la magistratura ha introdotto il richiamo ai contratti collettivi, ritenendo illegittimi i trattamenti retributivi inferiori a quelli previsti nei contratti collettivi di settore, considerati, ex art. 2099 c.c., i minimi tabellari dei contratti collettivi utili a sancire l'equo compenso. Ciò ha generato in Italia, in via surrettizia, la applicazione generalizzata della parte retributiva dei contratti collettivi, anche in assenza di una legge.

La strada è accidentata ma per l'agricoltura, già compressa da costi crescenti e ricavi incerti, l'istituzione per legge di un salario minimo può essere potenzialmente esiziale, poiché molte delle mansioni agricole tipiche, anche applicando regolarmente i contratti, sono certamente inferiori ai 9 euro orari di cui si vagheggia.

Chi scrive reputa che in Italia qualunque norma di legge in materia salariale violi la Costituzione (art. 39 e art. 41) e renda obsolete le parti sindacali che si troverebbero a perdere il ruolo storico loro affidato dalla Costituzione e dalla legge 300/70. Stabilire il salario per legge esautorata le parti sociali, toglie autonomia alle scelte economiche e, in definitiva, limita la libertà all'impresa.

Si raccomanda al legislatore, comunque, chiarezza: si definisca con concretezza la "base" imponibile retributiva, stabilendo se nel salario minimo orario sono da ricomprendere tutti gli istituti a maturazione differita, accessori ed il trattamento di fine rapporto; si chiarisca poi che tutti i salari debbono intendersi al lordo, onde evitare la ovvia differenziazione "soggettiva" della retribuzione, che risente quantomeno delle detrazioni e deduzioni fiscali e si chiariscano infine i criteri della rappresentanza sindacale per non ricadere nella babele della frammentazione sindacale delle fonti, plasticamente rappresentata dal CNEL che, registra in Italia per il solo settore agricolo, 60 contratti nazionali depositati.

Non si può sottacere, infine, il correlato rischio per il sistema di Welfare agricolo: aumentare per legge il salario minimo porterà all'aumento dei Salari Medi convenzionali, dei minimali contributivi CAU,

delle prestazioni assistenziali e previdenziali per lavoratori dipendenti ed autonomi, per la indennità di disoccupazione, mettendo a rischio la già deficitaria gestione agricola dell'I.N.P.S..

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*

### 5) Verifica scadenze dei Patentini fitosanitari - Se il patentino è in scadenza naturale nel 2022, non vi è stata nessuna proroga.

Dopo le varie proroghe a seguito dell'emergenza sanitaria scaduta al 31 marzo 2022, si invitano i detentori dei patentini fitosanitari a verificare le proprie scadenze.

La banca dati patentini fitosanitari consultabile online (al sito <https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/patentinofito.jsp>) è aggiornata con le nuove scadenze di validità.



I titolari dei patentini fitosanitari e delle abilitazioni alla consulenza in scadenza naturale nel 2022 e per i quali non è prevista nessuna proroga, in caso di difficoltà di rinnovo, potranno comunque usufruire dei 6 mesi di estensione di validità previsti dalla delibera regionale. Vincolante è inoltrare la richiesta prima della scadenza delle abilitazioni.

Per la data di rinnovo sarà presa a riferimento la data di scadenza naturale.

Scadenza dell'abilitazione o dell'attestato	Proroga di validità
<b>Dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2020</b> se non ancora rinnovati e che a seguito delle precedenti proroghe nazionali sono giunti a scadenza nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Di-	<b>29 giugno 2022</b> (90° giorno successivo all'attuale data di termine dell'emergenza sanitaria, fissata al 31 marzo 2022).
<b>Dal 1° gennaio al 31 marzo 2021</b> se non ancora rinnovati, che a seguito delle precedenti proroghe nazionali giungeranno a scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il	<b>29 giugno 2022</b> (90° giorno successivo all'attuale data di termine dell'emergenza sanitaria, fissata al 31 marzo 2022)
<b>Dal 1° aprile al 31 dicembre 2021</b>	<b>12 mesi dalla scadenza naturale</b>
<b>In scadenza naturale nel 2022</b>	<b>Nessuna proroga</b>





## **6) L'Emilia-Romagna dichiara lo stato di crisi regionale per la siccità.**

Piogge scarsissime e alte temperature. Un bilancio idro-climatico con valori, nel mese di giugno, paragonabili solo a quelli di fine estate. E le portate dei fiumi in diminuzione.

L'Emilia-Romagna dichiara lo stato di crisi regionale per gli effetti della siccità prolungata: è la decisione assunta martedì 21 giugno dalla Cabina di regia per l'emergenza idrica, convocata con urgenza in Regione dall'assessore all'Ambiente, Irene Priolo, in accordo col presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini, cui hanno partecipato – oltre all'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi – anche i gestori del servizio idrico integrato, Atersir (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi Idrici e rifiuti), Anbi (Associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari), Consorzio Canale Emiliano Romagnolo e naturalmente l'Autorità Distrettuale del fiume Po e l'Aipo, l'Agenzia interregionale per il fiume Po.

Il presidente Bonaccini ha firmato il decreto per la dichiarazione dello stato di crisi regionale, con cui è prevista anche l'istituzione formale della Cabina di regia, che monitorerà passo passo l'evolvere della situazione.

L'osservato speciale resta il Po, soprattutto per quanto riguarda i livelli misurati in località Pontelagoscuro, che afferiscono all'approvvigionamento idropotabile di Ferrara e Ravenna. In quest'ottica, è fondamentale che i livelli del Cer (il Canale Emiliano Romagnolo) non scendano al di sotto di 2,58 metri sul livello del mare.

Altre criticità rilevate riguardano le valli Taro e Ceno, nel parmense, e la val d'Arda nel piacentino. Del monitoraggio di queste situazioni specifiche e degli interventi, in corso e in caso di necessità, si occupa la Cabina di regia.

Infine, Atersir (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) diffonderà ai Comuni un'ordinanza "tipo" da adottare per limitare gli sprechi d'acqua.

## 7) Acqua potabile - ordinanze anti-spreco dei Comuni: sanzioni per chi viola le regole.



Diversi Comuni in E.R. hanno pubblicato le ordinanze firmate dai Sindaci che definiscono alcune limitazioni all'uso dell'acqua potabile, in considerazione della grave situazione di siccità che sta interessando diverse aree del territorio regionale e che ha determinato la proclamazione dello stato di crisi regionale, tramite Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna dello scorso 21 giugno, per 90 giorni.

Le limitazioni in genere riguardano il **divieto** su tutto il territorio comunale di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico e in particolare per l'innaffiamento di orti, giardini e il lavaggio di automezzi nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 21.

I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per i normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana. Il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell'acqua, è consentito esclusivamente previo accordo con il gestore della rete di acquedotto.

In diverse ordinanze viene specificato che, in relazione al divieto di prelievo dell'acqua potabile dalla rete idrica per uso extra-domestico tra le ore 8 e le 21, si precisa che tale divieto non riguarda le attività di tipo produttivo, come l'irrigazione da parte delle aziende agricole.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni è prevista oltre all'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza e del controllo del rispetto dell'ordinanza.

Invitiamo gli associati a verificare con il proprio comune l'esistenza di specifica ordinanza.